

Tutela sanitaria dell'attività sportiva in Italia: quadro normativo vigente

Milano, 8 giugno 2015



Andrea Verzeletti – Associato di Medicina Legale
Università degli Studi di Brescia

- ✓ **Ludico-motoria** (assenza di norme prescrittive)
- ✓ **Non agonistica** (DM 24/04/13, legge 98/13, legge 125/13, DM 08/08/14)
- ✓ **Non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva** (DM 24/04/13)
- ✓ **Agonistica** (DM 18/02/82)
- ✓ **Agonistica per disabili** (DM 04/03/93)
- ✓ **Professionistica** (Legge 91/81 e DM 13/03/95)

Attività ludico-motoria

Riguarda i soggetti che praticano attività sportiva al di fuori di contesti organizzati da Federazioni o da Enti riconosciuti dal CONI, in maniera autonoma, saltuaria o abitudinaria.

Ad esempio: soggetti che frequentano palestre, piscine, ecc.

Non c'è **alcun obbligo normativo** di una preventiva (né tanto meno periodica) valutazione medica, anche se tale valutazione sarebbe sicuramente auspicabile, soprattutto in soggetti affetti da determinate patologie.

Medici certificatori: qualsiasi medico abilitato all'esercizio della professione.

Requisiti basilari: anamnesi ed esame obiettivo.

Attività sportiva non agonistica

(DM 24/04/13, legge 98/13, legge 125/13, DM 08/08/14)

Definizione (ex DM 24/04/13, peraltro del tutto analoga a quanto indicato nell'abrogato DM 28/02/83): attività sportiva praticata da

“a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18/02/1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.”.

Attività sportiva non agonistica

(DM 24/04/13, legge 98/13, legge 125/13, DM 08/08/14)

Il certificato può essere rilasciato:

- Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di Libera Scelta (PLS) relativamente ai loro assistiti
- Medici specialisti in medicina dello sport
- Medici della FMSI del CONI

Attività sportiva non agonistica

(DM 24/04/13, legge 98/13, legge 125/13, DM 08/08/14)

Il DM 08/08/14 ha definito le linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

Periodicità dei controlli e validità della certificazione: annuale.

Per il rilascio:

- Anamnesi ed EO comprensivo di misurazione della PA.
- ECG a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita.
- ECG basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare.
- ECG basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Attività sportiva non agonistica

(DM 24/04/13, legge 98/13, legge 125/13, DM 08/08/14)

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite e di eventuali consulenze per la durata di validità del certificato. Per i MMG e PLS tale obbligo può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (DM 24/04/13)

Il DM 24/04/13 prevede una tutela particolare per la *“partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe”*.

Attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (DM 24/04/13)

Per questi soggetti, oltre ad anamnesi ed esame obiettivo, *“il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.”*

Medici deputati al rilascio della certificazione: MMG e PLS (limitatamente ai loro assistiti), nonché i medici specialisti in medicina dello sport.

Il certificato ha validità annuale.

Attività sportiva agonistica

(DM 18/02/82)

Secondo quanto previsto dalla **Circolare esplicativa n. 7 del 31 gennaio 1983** del Ministero della Sanità, è da considerarsi agonistica l'attività sportiva che viene

“praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale...”.

Attività sportiva agonistica

(DM 18/02/82)

La tutela sanitaria si concretizza attraverso una visita (comprensiva di anamnesi ed esame obiettivo) e di ulteriori accertamenti che possono variare in funzione della specifica attività sportiva per la quale la certificazione viene richiesta.

La **certificazione di idoneità**, a differenza dell'attività non agonistica, è infatti “**specificata**” per una determinata attività sportiva: il giudizio di idoneità (o non idoneità) deriva da una accurata ponderazione da un lato delle caratteristiche del soggetto e dalla presenza di eventuali patologie, dall'altro lato dalle caratteristiche della specifica attività sportiva e dalle conseguenze che la pratica della stessa può sottendere per l'atleta.

Attività sportiva agonistica

(DM 18/02/82)

Gli allegati al DM 18/02/82 definiscono gli **accertamenti clinico-strumentali che devono essere eseguiti** per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, distinguendo due gruppi di attività (**A** e **B**) sulla base del maggiore (es. atletica leggera, calcio, ciclismo ecc.) o minore (es. bocce, golf, tamburello, tiro con l'arco ecc.) impegno cardio-circolatorio e respiratorio.

Nei medesimi allegati è inoltre specificata la **frequenza dei controlli**, e quindi la validità temporale della certificazione di idoneità, nonché i modelli di scheda valutativa a cui uniformarsi.

Il DM ha infatti istituito la “**scheda valutativa**”, che è parte integrante della certificazione, di cui ne esistono due modelli (**A** e **B**) in rapporto al tipo di attività sportiva per cui è richiesto il certificato.

Attività sportiva agonistica

(DM 18/02/82)

Il certificato di idoneità ha una **durata che varia in base allo sport** per il quale viene richiesto, ma il medico certificatore potrebbe anche ridurre (mai aumentare) il periodo di validità sulla base delle acquisizioni clinico-strumentali raggiunte.

Il medico certificatore ha inoltre il compito di **conservare per 5 anni** la scheda valutativa ed i risultati degli accertamenti specialistici eseguiti (anche se integralmente riportati sulla scheda valutativa).

Attività sportiva agonistica

(DM 18/02/82)

Il Legislatore, dopo aver definito i lineamenti generali della normativa, ha demandato alle regioni il compito di attuarla.

Riguardo alle caratteristiche del medico certificatore, si deve osservare come, pur nelle diversità riscontrabili da regione a regione, è stato generalmente imposto in maniera sufficientemente inequivoca il ***requisito della specializzazione in Medicina dello Sport.***

Attività sportiva agonistica per disabili

(DM 04/03/93)

I medici incaricati della certificazione sono gli stessi previsti dal DM 18/02/82.

Anche in questo caso si distinguono **due tipi di attività sportiva**: a lieve-moderato ed a elevato impegno muscolare e cardio-respiratorio, elencate nelle tabelle (**A** e **B** rispettivamente) contenute nell'allegato 1 del decreto.

Durata di validità del certificato: **semestrale o annuale** (contrariamente al modello proposto per gli atleti non disabili, quasi a voler sottolineare la maggior “vulnerabilità” di questi soggetti e la necessità di un loro controllo più ravvicinato).

Il medico certificatore ha la **piena facoltà di ridurre ulteriormente la durata della validità temporale della certificazione stessa** (mai di aumentarla).

Attività sportiva professionistica

(Legge 91/81 e DM 13/03/95)

La legge 91/81 (*“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”*) all'art. 2 **definisce sportivi professionisti**

“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.”.

Attività sportiva professionistica

(DM 13/03/95)

Il DM 13/03/95 (*“Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”*) riguarda la tutela sanitaria degli sportivi professionisti con riferimento a quelle Federazioni sportive nazionali al cui interno è stato istituito un settore professionistico:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
- Federazione Italiana Golf (FIG)
- Federazione Pugilistica Italiana (FPI)
- Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Federazione Motociclistica Italiana (FMI)

Attività sportiva professionistica

(DM 13/03/95)

Il DM 13/03/95 ha introdotto la figura del “**medico sociale**” il quale,

“specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza.” (art. 6)

ed

“assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva. Egli assicura l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti. (...)” (art. 7).

Attività sportiva professionistica

(DM 13/03/95)

Il DM 13/03/95 ha istituito la “**scheda sanitaria**”, documento che deve accompagnare l’atleta professionista nel corso di tutta la sua attività sportiva professionistica ed in particolare nell’eventuale spostamento da una società all’altra.

Tale scheda, che attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti, deve essere aggiornata “*almeno con periodicità semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive*” (art. 1) e della custodia è responsabile il medico sociale per tutta la durata del rapporto di lavoro (art. 3).

Attività sportiva professionistica

(DM 13/03/95)

Il medico sociale deve altresì ottemperare alla stesura ed alla custodia, per ciascun atleta, di una **cartella clinica** proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della Sanità (art. 7).

Al termine del rapporto di lavoro tra l'atleta professionista e la società sportiva, copia della cartella clinica deve essere consegnata esclusivamente all'atleta, mentre l'originale deve essere conservato dal medico sociale presso la società sportiva per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista (art. 7).